

REGOLAMENTO per la disciplina delle entrate comunali

- Approvato con deliberazione C.C. n 7 del 12/03/2013
- Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 05/03/2018

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2 Limiti alla potestà regolamentare

Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Art. 3 Individuazione delle entrate

Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 5 Soggetti responsabili delle entrate

La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse.

Art. 6 Formazione delle liste di carico e dei ruoli

Le liste di carico e i ruoli predisposti nelle forme di Legge, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Art. 7 Autotutela

L'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 8 Rateazione del pagamento

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal funzionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento/ingiunzioni, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Sugli importi rateizzati non sono dovuti interessi.

La rateazione non è consentita:

- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- quando il richiedente ha procedure di liquidazione o fallimentari in corso;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00.

La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

Qualora la somma oggetto di rateazione risulti superiore ad €.10.000,00 deve essere presentata apposita garanzia fideiussoria.

L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

Il mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive entro i termini previsti, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'intero importo è esigibile immediatamente.

ART. 8-bis Accertamento e di somme di modica entità

(modificato con delibera C.C. 11/2018)

Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo/emissione di ingiunzione e alla riscossione dei crediti, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 50,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 9 Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di Legge.

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2013.